



COMUNE DI LANCIANO

Provincia di Chieti

Città Medaglia D'Oro al V.M.

Settore: PROGRAMM. FINANZIARIA ED ECONOMICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Proposta 4

Data 11-02-26

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.L.vo 18/8/2000 N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica Il Responsabile Data _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile e copertura finanziaria Il Responsabile Data _____

	IL PROPONENTE
IL SINDACO/L'ASSESSORE	Data _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Lanciano non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011.

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario *armonizzato* è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce "*di cui FPV*".

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2026-2028.

DATO ATTO che il Conto Consuntivo 2024 è stato approvato con provvedimento n. 23 del 10-06-2025 e che pertanto il bilancio di previsione è stato predisposto tenendo conto dei dati 2024 definitivi e 2025 preconsuntivi.

CONSIDERATO pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2026-2028 saranno successivamente adeguati alla reimputazione dei residui attivi e passivi e agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

DATO atto che:

- il programma triennale delle opere pubbliche è allegato al DUP 2026-2028
- il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2026-2028 ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. N. 50/2016 – è allegato al DUP 2026-2028
- il piano triennale 2026-2028 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594 e seguenti della legge 244/2007 - è allegato al DUP 2026-2028
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2026-2028 di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008 – è allegato al DUP 2026-2028 ed è stato approvato con delibera di C.C. prop. N. 5 del 13-02-2026

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 320 del 03-10-2025 è stata approvato il “disciplinare e tariffario per l'uso delle strutture culturali comunali.”
- con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 06-06-2025 è stata approvata la “determinazione quote forfettarie di partecipazione feste e fiere ex art. 33-bis – disciplina canone patrimoniale provvedimenti anno 2025”

CONSIDERATO che le aliquote e tariffe in vigore nell'esercizio 2025 non espressamente modificate dall'amministrazione vengono confermate per l'esercizio 2026, salvo eventuali modifiche da prevedere entro i previsti termini di legge.

ATTESO:

- che con deliberazione G.C. n. 228 del 11/06/2015 veniva approvato il Riaccertamento straordinario dei residui dal quale scaturiva un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario pari ad euro -3.699.429,16,
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.07.2015 si stabiliva che il predetto maggior disavanzo di € 3.699.429,16 doveva essere ripianato in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di €123.314,30 garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato;
- nel triennio 2026-2028 è stata annualmente inserita la quota di disavanzo da ripianare pari ad euro 123.314,30

RILEVATO inoltre che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 36 approvata in data 06-02-2026, è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2026 pari al 55,82%;

- verranno presentate con proposta al C.C. le modifiche ai prezzi di cessione di aree da destinare alla residenza alle attività produttive e terziarie per l'anno 2026;
- con delibera di Giunta Comunale n.37 del 06-02-2026, si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l'anno 2026;
- viene approvato il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2026-2028 ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. N. 50/2016 con il DUP 2026-2028;
- nel dup è previsto il programma triennale 2026-2028 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594 e seguenti della legge 244/2007 ;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

VISTO il piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio redatto in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

DATO ATTO CHE le previsioni rispettano i vigenti vincoli di spesa sul personale ;

CONSIDERATO, inoltre, che il saldo previsionale finale di cassa al 31.12.2026 ammonta ad euro 11.649.813,35;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2025-2027, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Dup e nella nota integrativa;

CONSIDERATO che:

- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita:

”Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/2008, non sono stati previsti stanziamenti per incarichi di collaborazione e consulenza , precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale ;

DATO ATTO che il Comune di Lanciano non ha in essere contratti in strumenti derivati (swap) e pertanto al bilancio di previsione non sono previsti oneri e impegni finanziari conseguenti;

ESAMINATA la nota integrativa al bilancio 2026-2027-2028, ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente.

DATO ATTO che, con Decreto del 24 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31-12-2025, il Ministero dell'Interno ha differito al 28.02.2026 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2026-2028 e delle Deliberazioni connesse;

CHE questo ente ha gestito il bilancio 2026 in modalità provvisoria fino al 28.02.2026 per le seguenti problematiche:

- per l'incertezza e ritardo nella comunicazione dei trasferimenti erariali 2026.
- per l'incertezza nel poter determinare la spesa del personale a causa dei rinnovi contrattuali in corso.

DATO ATTO che:

- la Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, con propria deliberazione n. 51 del 13-02-2026, ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, approvato in data odierna dal Consiglio Comunale ;
- la Giunta Comunale, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, con propria deliberazione n. 52 del 13-02-2025, ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2026-2028

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e dei relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

P R O P O N E

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale, di:

- 1) approvare il bilancio di previsione finanziario 2026–2027-2028 ed i relativi allegati per legge, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione autorizzatoria;
- 2) di approvare il piano triennale ed elenco annuale delle OO.PP., allegato al DUP, da realizzare nel corso del triennio 2026-2028 i cui relativi stanziamenti di spesa e le correlate poste di finanziamento in entrata risultano regolarmente previste nel Bilancio di Previsione 2026–2027-2028;
- 3) di adottare l'allegato piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio redatto in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015
- 4) dare atto che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133 del 06.08.2008 alla previgente normativa in materia di conferimento degli incarichi (in particolare la nuova formulazione dell'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007), il limite massimo di spesa per l'anno 2026-2028 per incarichi di collaborazione autonoma è fissato in Euro Zero, e non sono previste collaborazioni negli anni successivi;
- 5) dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2026, salvo successive modifiche previste nei termini di legge, le aliquote, le detrazioni d'imposta e le tariffe già in vigore nel 2025 e non esplicitamente modificate con precedenti provvedimenti di Consiglio Comunale e di Giunta;
- 6) di dare atto che il maggior disavanzo di amministrazione, per complessivi € 3.699.429,16, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, da recuperare in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di €123.314,30, è stato correttamente imputato nelle previsioni di uscita degli Esercizi Finanziari 2026-2027-2028 e che il relativo recupero iniziato nell'esercizio 2015 è previsto per l'esercizio 2044 compreso;
- 7) di prendere atto degli allegati Bilanci delle Società partecipate dal Comune di Lanciano esercizio 2024 e, nel contempo, approvare il Conto di Bilancio esercizio 2024 della Istituzione Civica di Musica Fedele Fenaroli;
- 8) di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 ;
- 9) di approvare la gestione del bilancio 2026 in modalità provvisoria fino al 28.02.2026 per le seguenti motivazioni:
 - per l'incertezza e ritardo nella comunicazione dei trasferimenti erariali 2026.
 - per l'incertezza nel poter determinare la spesa del personale a causa dei rinnovi contrattuali in corso